



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **118**

Del **30/09/2019**

OGGETTO:

ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PRG AI SENSI DEGLI ARTT. 15 E 30 DELLA L.R. 34/92 PER LA RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO URBANISTICO DEL COMPARTO "ORTI GARIBALDI 1" - ST1_P04. - I.E.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **18,30** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) BRUNORI Barbara	Si	14) MAZZANTI Tommaso	Si
2) CARBONI Edoardo	Si	15) NICOLELLI Enrico	Si
3) CECCHETELLI Carla	Si	16) PAGNETTI Mirco	Si
4) CIPRIANI Enrico	Si	17) PANARONI Francesco	Si
5) CLINI Giovanni Alessandro	Si	18) PERINI Federico	Si
6) D'ANNA Giancarlo	Si	19) RICCI Francesca	Si
7) FATTORI Cora	Si	20) RUGGERI Marta Carmela Raimonda	Si
8) GIACOMONI Agnese	Si	21) SCOPELLITI Carmelo-Luigi	No
9) ILARI Gianluca	Si	22) SERFILIPPI Luca	Si
10) LUCIOLI Stefano	Si	23) SERI Massimo	Si
11) LUZI Carla	No	24) TARSI Lucia	Si
12) MAGRINI Marianna	No	25) VALORI Piero	Si
13) MARCHEGIANI Stefano	Si		

Presenti: **22** Assenti: **3**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **LUZI Carla - MAGRINI Marianna - SCOPELLITI Carmelo-Luigi**

CECCHETELLI CARLA, Presidente del Consiglio Comunale

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria Generale **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **LUCIOLI STEFANO, GIACOMONI AGNESE, SERFILIPPI LUCA.**

Oggetto:

ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PRG AI SENSI DEGLI ARTT. 15 E 30 DELLA L.R. 34/92 PER LA RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO URBANISTICO DEL COMPARTO "ORTI GARIBALDI 1" - ST1_P04. - I.E.

**Dopo l'appello nominale sono usciti i consiglieri Mazzanti e Clini.
Sono presenti n. 20 consiglieri.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PREMESSO che con la deliberazione della Giunta Comunale Nr. 325 del 19/07/2018 (in copia agli atti al n. 1) si è approvato l'“ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO URBANISTICO DEI COMPARTI "ORTI GARIBALDI" - ST1_P04, ST1_P08, ST1_P10, E PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO PER ACQUE METEORICHE IN LOCALITA' SASSONIA. I.E.”;

RICHIAMATE le premesse del citato atto:

“nel Piano Regolatore Generale approvato con delibera consiliare n. 34 del 19/02/2009, nelle aree al di sotto delle mura malatestiane rimaste libere dall'edificazione definite “Orti Garibaldi”, o meglio i residui lotti liberi (orti di case di pescatori) venivano individuati i compartimenti ST1_P04, ST1_P08, ST1_P10, in ciascuno dei tre compartimenti soprariportati la Scheda Tecnica prevede la seguente prescrizione da rispettarsi in fase attuativa:

“Occorre valutare la possibilità di realizzare, oltre alla nuova condotta Aset, un nuovo collettore per lo scarico a mare”;

Questo in quanto tutta la zona compresa fra la ferrovia e il litorale è dotata di una fognatura mista (le acque nere e le acque meteoriche scorrono in uno stesso collettore) oramai giunta ad un punto di saturazione con elevata criticità derivante dall'allaccio di ulteriori acque piovane.

Considerato inoltre che il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DACR n.145 del 26/01/2010 successivamente all'approvazione del PRG vigente detta indirizzi in merito alla separazione delle reti miste esistenti.

Ne segue la necessità di realizzare un nuovo collettore per lo smaltimento delle acque meteoriche con la conseguenza diretta che la realizzazione dei nuovi compartimenti ne è strettamente legata”.

PREMESSO INOLTRE CHE:

- La citata delibera:

- stabiliva gli indirizzi per la ridefinizione dell'assetto urbanistico dei compartimenti “Orti Garibaldi”
- ST1_P04, ST1_P08, ST1_P10 e la realizzazione di un collettore fognario per acque meteoriche secondo il progetto elaborato dell'ing. Giacomo Furlani incaricato dal Comune di Fano e da ASET in seguito allo studio idraulico dell'intera zona;
- dava mandato al Servizio Urbanistica di predisporre gli atti necessari alla ridefinizione dell'assetto urbanistico dei compartimenti “Orti Garibaldi” - ST1_P04, ST1_P08, ST1_P10, mediante variante al PRG ai sensi della L.R. 34/1992 e s.m.i. sulla base degli indirizzi soprariportati e delle richieste pervenute;

RICHIAMATO che da un confronto tra i funzionari del Comune di Fano dell'Urbanistica, dei Lavori Pubblici e di ASET s.p.a. in merito all'attuazione dei compartimenti ST1_P04 – ST1_P08 – ST1_P10 è

emerso che:

- le criticità di smaltimento delle acque meteoriche esistono per l'intera area anche senza l'attuazione dei comparti di progetto;
- in merito allo smaltimento delle acque reflue urbane i componenti di ASET confermano la presenza di un nuovo collettore che alla data di approvazione del PRG era assente. Pertanto per le acque reflue urbane non si riscontrano problematiche.
- in merito allo smaltimento delle acque meteoriche si conferma la necessità di realizzare un nuovo collettore che risulta indispensabile per le nuove aree destinate a spazi pubblici di permeabilità ridotta (strade piazzali e parcheggi).
- la realizzazione della condotta potrà avvenire anche in stralci non direttamente funzionali alla realizzazione dei comparti edificatori in quanto la realizzazione anche parziale del collettore fognario sgrava comunque la rete fognaria esistente;

VISTO che con la citata deliberazione di Giunta n° 325 del 19/07/2018 è stato preso atto del progetto e della necessità di realizzazione del collettore fognario secondo il presente Schema:

“- Inserimento del Progetto di fattibilità nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

- Previsione della realizzazione del primo stralcio (TRATTO A-B - Tratto Viale N. Sauro-Via della Marina € 169'922,50) nell'anno 2019 a carico del Comune;

- Previsione della realizzazione del primo stralcio (TRATTO A-B - Tratto Via della Marina-Via del Perugino € 221'778,25) nell'anno 2020 a carico del Comune;

- Previsione della realizzazione del secondo stralcio (TRATTO B-C = € 142.059,91) nell'anno 2020 a carico del Comune;

- Previsione della realizzazione del terzo stralcio (TRATTO C-D = € 170'048,94) nell'anno 2021 a carico del Comune;

- ASET s.p.a. Contribuirà, nelle annualità 2020 e 2021, al finanziamento dell'opera in ragione del 50% delle spese sostenute dal Comune di Fano per la realizzazione del collettore lungo via Caduti del Mare (€ 703.809,60: 2 = € 351.904,80 oltre IVA di legge) in considerazione che con tale intervento vengono separate le condotte fognarie relative alle acque reflue da quelle meteoriche così come previsto dalla legge;

- Previsione della realizzazione dei collettori tra i comparti residenziali (Tratto E-B, tratto F-C, tratto G-D) e il collettore principale per un totale di € 280.505,55 a carico dei privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione consentendo anche lo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria;

- Previsione del frazionamento dei comparti in sub-comparti funzionali, consentendo per i comparti più piccoli anche la dispersione a drenaggio delle acque meteoriche, in tal caso gli oneri di urbanizzazione secondaria dovranno confluire in apposito fondo vincolato per la realizzazione dei collettori secondari da parte del Comune;

- Verificare l'avanzamento della realizzazione dell'opera idraulica con l'avanzamento della realizzazione dei comparti”;

VISTA la proposta (in copia agli atti al n. 2) di ridefinizione dell'assetto urbanistico del comparto "Orti Garibaldi 1" - ST1_P04 presentata da una parte dei compartisti, integrata da ultimo con Prot. 84348 27/11/2018 (in copia agli atti al n. 3) attraverso i seguenti elaborati:

Planimetria generale “Accessi ai comparti e viabilità ciclopedonale” con descrizione degli accessi carrabili;

Relazione geologica – tecnica a carattere preliminare;

Relazione geologica – tecnica sullo smaltimento delle acque meteoriche nel sottosuolo nel rispetto dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs 152/06;

VISTA la proposta di variante così come recepita e sviluppata dalla U.O. Pianificazione Urbanistica / Territoriale costituita dai seguenti elaborati:

Relazione Illustrativa_ST1_P04;
TAV_Unica;

VISTO che la proposta di variante è volta a suddividere il comparto originario ST1_P01 in comparti autonomi (ST1_P21, ST1_P22, ST1_P23, ST1_P24) che saranno realizzati in seguito all'approvazione di un piano attuativo. La proposta di variante non muta il carico urbanistico e la dotazione degli standard previsti dal Piano regolatore Generale suddividendo i carichi proporzionalmente alle superfici territoriali.

Un altro elemento di cui si è tenuto conto nella formulazione della presente variante è la presenza dell'area del cavalcavia di Via Cristoforo Colombo di proprietà comunale, che inserito nel comparto unitario di intervento genera una SUL di 207 metri quadrati in funzione dell'indice territoriale pari allo 0,20 mq/mq applicato sul comparto.

Nella formulazione di questa variante, suddividendo il comparto originario in 4 comparti, si è stralciata la superficie territoriale del sedime stradale di Via Cristoforo Colombo e si è redistribuita la SUL afferente a quest'area ai quattro nuovi comparti proporzionalmente alla superficie degli stessi.

VISTA la stima del valore della SUL da compensare definita dall'U.O. Patrimonio con nota Prot.0065000 del 03/09/2019 (in copia agli atti al n. 4) pari a euro 500,00 (cinquecento euro) al metro quadrato;

DATO ATTO che la variante ricade nelle disposizioni dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92 e s.m.i., ovvero le *“varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3(comparti unitari), sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge”*;

VERIFICATO che la presente variante al P.R.G.:

-è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

-non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica in quanto non ha impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 1.3, punto 10, lettera **d**) *“le varianti di cui all'art. 15 co. 5 della LR 34/1992 e s.m.i”* delle linee guida approvate con D.G.R. n. 1813/10 della Regione Marche, come è stato attestato (in copia agli atti al n. 5) dal Dirigente del Servizio Urbanistica Arch. Adriano Giangolini con comunicazione alla Provincia di Pesaro-Urbino ai sensi del paragrafo 1.3, punto 10 delle Linee Guida e confermato dalla stessa Provincia in qualità di Autorità Competente con comunicazione del 19/02/2019 (in copia agli atti al n. 6) inviata a mezzo PEC e assunta agli atti con Prot. 11955 del 19/02/2019;

DATO ATTO che l'ing. Marco Ferri, in qualità di responsabile del procedimento, ha dichiarato l'esclusione dalla Verifica di compatibilità Idraulica ai sensi del punto 2,2 dei *“Criteri, modalità e indicazioni tecnico – operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di Pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali”* in quanto:

- La variante è volta a suddividere il comparto definito dalla scheda Tecnica di intervento ST1_P04 *“Orti Garibaldi 1”* in quattro comparti la cui attuazione può avvenire in forma autonoma. Pertanto non comporta maggiore capacità edificatoria o un incremento del rapporto di copertura;

- Le dimensioni dell'area oggetto della variante è di 14.660 mq, pertanto non interessa una superficie maggiore di 2 ha;

- non vengono modificate le destinazioni d'uso, pertanto per tale motivo non può aumentare l'esposizione al rischio idraulico;

- non si tratta di uno strumento di pianificazione territoriale attuativa, i comparti originati in seguito alla presente variante saranno oggetto di Piano Attuativo.

La verifica per l'invarianza idraulica sarà disposta in fase di approvazione dei titoli abilitativi per la trasformazione del suolo e la realizzazione degli interventi;

VISTA la richiesta di parere del 01/03/2019 P.G. n.ro 0015400 ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. ed accertamenti art. 10 Legge Regionale 23 novembre 2011 n. 22 per la variante al PRG alla quale è seguito un incontro tecnico tenutosi presso i locali dell'Urbanistica tra i funzionari dell'Urbanistica e dei Lavori Pubblici, i funzionari della Regione Marche, i tecnici ASET e i progettisti con il geologo incaricato, nel quale si è chiarita l'impossibilità anche solo temporanea di realizzare uno smaltimento delle acque meteoriche attraverso la dispersione nel sottosuolo, tenuto conto della presenza della falda a quote piuttosto superficiali;

Visti gli elaborati modificati attraverso le prescrizioni sopra riportate:

Relazione Illustrativa_ST1_P04 - giugno 2019 (Allegato 1)

TAV_Unica - giugno 2019 (Allegato 2)

Relazione geologica – tecnica a carattere preliminare (Allegato 3);

VISTO il parere 3623/19 favorevole del 23/08/2019 P.G. 62686 (in copia agli atti al n. 7) del Servizio Tutela a Gestione e assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino in ordine alla compatibilità delle previsioni contenute nella variante con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01, compresi le valutazioni e gli accertamenti previsti dall'applicazione dell'art. 10 della L.R. 22/2011 (D.G.R. 53/2014), con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

“- La progettazione esecutiva dei futuri interventi strutturali dovrà basarsi su uno specifico studio geologico-geotecnico-sismico, supportato da indagini geognostiche, con prove in sito ed in laboratorio, al fine di definire un preciso modello litostratigrafico, fisico e meccanico dei terreni interessati, secondo il D.M. 17 gennaio 2018 e relativa circolare applicativa. In ogni caso il progetto esecutivo degli interventi resta comunque subordinato all'osservanza degli adempimenti attinenti la pratica sismica, previsti nella Parte II Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e art.94 bis della L. n. 55 del 14/06/2019.

- Si dovrà inoltre procedere alla definizione dell'azione sismica di progetto, l'effetto della risposta sismica locale si valuta mediante specifiche analisi, da eseguire con le modalità indicate nel § 7.11.3 delle NTC 2018. In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella Tab. 3.2.II, si può fare riferimento a un approccio semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di taglio, VS. Nel metodo semplificato, le categorie di sottosuolo vengono individuate sulla base delle condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq, come dettato dalle NTC 2018.

- Per le nuove strutture andranno sempre previste fondazioni adeguatamente attestata all'interno di uno strato competente, tenendo conto della possibile interferenza della falda, posta a quote prossime al piano campagna.

- Il piano di posa delle opere di urbanizzazione quali strade, marciapiedi, ecc... dovrà essere eseguito su un terreno privo del cotico agrario, procedendo alla stesa di materiale appartenente alle classi A1-A3 della classifica CNR-UNI 10006, da porre in opera per strati successivi (max 25 cm), opportunamente costipati.

- Allo scopo di mantenere costanti nel tempo le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, si raccomanda di dotare i singoli comparti di un adeguato sistema di regimazione, raccolta e smaltimento delle acque superficiali e sotterranee attraverso la fognatura pubblica, evitando l'adozione, anche temporanea, di sistemi di smaltimento delle acque nel suolo e/o dispersioni incontrollate nei terreni limitrofi. - Per evitare accumuli idrici in corrispondenza delle eventuali strutture controterra (piani interrati, opere di contenimento ecc.) queste andranno sempre impermeabilizzate e munite di drenaggio a tergo su tutta l'altezza del paramento, con ghiaia e pietrisco di opportuna granulometria,

tessuto-non-tessuto per evitare l'intasamento del dreni, cunetta di base e tubazione forata che consenta la raccolta delle acque, da convogliarsi con condotte a tenuta fino allo smaltimento nella rete fognaria.

- Tutte le condotte, sia affluenti che defluenti alle aree d'intervento, dovranno essere realizzate a tenuta.
- Si ricorda che in base al documento tecnico (art.10, comma 4, della L.R. Marche 22/2011), approvato con D.G.R. 53/2014, l'accertamento in ordine all'applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica, di cui al Titolo III dello stesso, spetta all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione, comportante variazione della permeabilità superficiale. Ciò premesso si evidenzia che la progettazione delle opere di urbanizzazione, comprese le misure compensative ed il loro corretto dimensionamento, in base ai criteri contenuti nel predetto documento (DGR 53/2014 e relative linee guida), rimane di stretta competenza del progettista, tenuto altresì a valutare l'assetto complessivo della rete idraulica recapitante, individuabile nel caso specifico nella rete fognaria pubblica.

Per la progettazione di dette misure compensative si dovrà tener conto di quanto segue:

- i volumi di accumulo previsti in progetto per l'invarianza idraulica non dovranno risultare inferiori a quelli minimi determinati considerando nello specifico foglio di calcolo, predisposto dalla Regione Marche (<http://autoritabacino.marche.it/invidr/default.asp>), la superficie totale dell'intervento;
- i dispositivi idraulici andranno progettati in relazione alla portata uscente ammissibile, nel corpo recettore (troppo pieno e scarico di fondo), derivante dallo specifico foglio di calcolo sopra richiamato;
- qualora si intenda riutilizzare a scopi non pregiati (irriguo, ecc...) le acque meteoriche raccolte nei dispositivi, occorre prevedere volumi di accumulo aggiuntivi rispetto a quello richiesto ai fini dell'invarianza idraulica, considerato che quest'ultimo deve risultare sempre disponibile in condizioni di tempo asciutto;
- le scelte progettuali andranno comunque orientate al contenimento dell'impermeabilizzazione delle superfici scoperte, privilegiando l'utilizzo di pavimentazioni permeabili o semipermeabili."

VISTO il parere favorevole del 03/09/2019 PG. 64861 (in copia agli atti al n. 8) della U.O. C. Viabilità e Traffico nel quale sono contenute le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

"-nella dislocazione degli accessi carrabili occorrerà tener conto di quanto previsto dal D.M. 19/04/2006, e quindi del rispetto della distanza di 12 metri dalle intersezioni, e, nella realizzazione dei parcheggi, della presenza di aree di manovra;

-si raccomanda di evitare, nelle fasi progettuali successive, la presenza di accessi carrabili diretti su Viale Colombo dato il consistente flusso pedonale gravitante sulla strada."

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 19.09.2019 con verbale n. 1;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTE

la L.R. 5 agosto 1992 n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e s.m.i.;il Piano Regolatore Generale vigente adeguato al PPAR, approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009;

la LR 23/11/2011 n. 22 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico";

la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., "Legge urbanistica";

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., "Norme in materia ambientale";

la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007 "Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 3, 28 Ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010, "Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010.";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ATTESTATA ai sensi dell'art.147 bis del TUEL, di cui al Decreto legislativo 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, il quale comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente derivante da una attuazione del PRG;

ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal N. 311 del 12/07/2018 vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.

VISTI i seguenti pareri richiesti sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 co.1 del D.Lgs.vo 267/2000:

- parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore IV Urbanistica Arch. Adriano Giangolini in data 06.09.2019, favorevole;
- parere di regolarità contabile della Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 06.09.2019, favorevole;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 20

VOTANTI: 18

VOTI FAVOREVOLI: 13

VOTI CONTRARI: 5 (Ilari, Panaroni, Ruggeri, Serfilippi, Tarsi)

ASTENUTI: 1 (Fattori)

Si dà atto che il consigliere D'Anna ha disinserito la scheda elettronica senza uscire dall'emiciclo; pertanto nel foglio di votazione firmato dalla Presidente del Consiglio e dalla Segretaria Generale risulta "assente" nonostante fosse fisicamente presente nell'emiciclo.

DELIBERA

1) di CONSIDERARE le premesse quali parti integrali sostanziali del presente atto;

2) di ADOTTARE ai sensi degli artt. 15 e 30 della L.R. 34/92 e s.m.i. la ridefinizione dell'assetto urbanistico del comparto "Orti Garibaldi 1" - ST1_P04, nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nei pareri e nulla osta riportati nelle premesse dagli enti e servizi competenti intervenuti, composta dai seguenti elaborati:

Relazione Illustrativa_ST1_P04 - giugno 2019 (Allegato 1)

TAV_Unica - giugno 2019 (Allegato 2)

RELAZIONE GEOLOGICA (Allegato 3)

3) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l'ing. Marco Ferri Funzionario Preposto

della U.O. Pianificazione Urbanistica / Territoriale del Settore IV - Urbanistica;

4) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha motivato l'esclusione dalla Verifica di Compatibilità idraulica di cui alla DGR n.53 del 27/01/2014, così come riportato in premessa;

5) DI DARE ATTO che la presente variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale – approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009 – ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

6) DI DARE ATTO che la presente variante non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi di quanto disposto dal par. 1.3, punto 10, lettera D delle linee guida approvate con D.G.R. 1400/08 della Regione Marche, secondo la vigente normativa come richiamato in premessa;

7) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore IV - Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n. 34/92 e s.m.i.;

8) DI DARE ATTO che la presente Deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

9) DI TRASMETTERE il presente atto per quanto di competenza agli uffici LLPP, Viabilità e ad ASET Servizi;

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 20

VOTANTI: 19

VOTI FAVOREVOLI: 13

VOTI CONTRARI: 6 (D'Anna, Ilari, Panaroni, Ruggeri, Serfilippi, Tarsi)

ASTENUTI: 1 (Fattori)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n.104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente
Cecchetelli Carla
F.to digitalmente

La Segretaria Generale
Renzi Antonietta
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **118** del **30/09/2019** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 01/10/2019

L'incaricato dell'ufficio segreteria
PORTINARI GLORI RAFFAELLA
